

## COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

-----0-----

UFFICIO CASA

### BANDO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

(Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni)

## IL SINDACO

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 6 del d.lgs. 286/98;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 17/01/2012 di approvazione del presente bando e del modello di domanda allegata

## RENDE NOTO

### Art. 1

(Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Itri.

### Art. 2

(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (d.lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m. e i.);
- b) **residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Itri, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
- c) **mancanza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e,

comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.R. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.R. 4/2008, art. I.;

*(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:*

- *fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- *terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- *terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.*

- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;

*(Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati elementi del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge)*

*(Il limite massimo di reddito annuo complessivo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica deliberato dalla Regione Lazio è fissato in € 19524,88. Tale limite è computato secondo le modalità previste dall'art. 21 della Legge n° 457 del 5.8.1978, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del decreto legge 23.1.1982, n° 9, convertito con modifiche dalla legge 25.3.1982, n° 94 e successive modifiche ed integrazioni, applicando la diminuzione di € 2.000,00 per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di Euro 6.000,00. (comma 2 bis art. 50 L. R. 27 del 28.12.2006).*

- f) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

### Art. 3

- a) Assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- b) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5.8.1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni così come specificato sul modello della domanda.
- c) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4 della legge regionale del 6/08/1999 n. 12.
- d) Di non aver abusivamente occupato un alloggio di E.R.P. fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15 comma 4 del citato Regolamento:

**I suddetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) f), anche da parte degli altri membri il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto;**

**Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento limite vigente a tale data.**

Ai fini del presente articolo si intende per **nucleo familiare** la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del Bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

- Sono considerati **membri** del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

- In deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 12/99 **possono** partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

- La domanda di partecipazione al Bando di Concorso, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, **deve essere redatta su apposito modello fornito dal Comune** ove saranno riportate le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, i criteri da adottare in caso di parità di punteggio, nonché i documenti da allegare. Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dal Comune o su fotocopie del modello stesso, a pena di inammissibilità della richiesta.

- 
- 
-

- La domanda di partecipazione al Bando deve essere spedita al Comune di Itri esclusivamente a mezzo raccomandata con cartolina avviso di ricevimento. Il timbro apposto dall'ufficio postale fa fede del rispetto della data di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità non sono ammesse forme diverse di spedizione.
- In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata dal 08 Marzo 2012 al 30 Marzo 2012, le domande che perverranno dopo la succitata data saranno valutate come da vigente normativa.

Identiche modalità valgono per la presentazione della domanda di aggiornamento della posizione da parte di coloro che, una volta inseriti in graduatoria intendono ottenere un maggiore punteggio, in conseguenza di cambiamenti intervenuti.

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande, tuttavia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 20.09.2000 le graduatorie hanno scadenza semestrale.

- Le domande saranno istruite ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regionale n. 2 del 20.9.2000., mentre la graduatoria definitiva verrà adottata dall'apposita Commissione ai sensi dell'art. 6 del suddetto Regolamento Regionale entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno.

- Il presente bando generale ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale.

- Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare, così come riportato dalla certificazione anagrafica.

- I lavoratori emigrati all'estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una Rappresentanza Consolare, che rilascerà apposito certificato da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso.

- Avverso l'attribuzione provvisoria del punteggio, il richiedente potrà presentare opposizione alla Commissione Assegnazione Alloggi del Comune di Itri entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

- I concorrenti che saranno utilmente collocati in graduatoria, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti alla data del bando e la permanenza degli stessi e delle condizioni anche al momento della consegna dell'alloggio.

- Qualora la situazione del richiedente subisca modificazioni, il medesimo può presentare ulteriore domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove condizioni createsi.

Itri, 05/03/2012

**COMUNE DI ITRI**  
**PROVINCIA DI LATINA**

Si certifica che il presente bando pubblicato a  
 questo Albo è stato letto ..... giorni consecutivi  
 e cioè dal ..... al .....  
 N. ....  
 Itri, li .....

IL MESECO CAPOVALE //

Il Sindaco  
**Dott. Giuseppe De Santis**